

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 190/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE GARE DELLA FASE FINAL FOUR DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 DI CALCIO FEMMINILE, STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta della Divisione Serie A Femminile Professionistica avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, relativi alle gare della fase Final Four del Campionato Primavera 1 di Calcio Femminile, Stagione Sportiva 2025/2026;
- ritenuto che il calendario di detta fase impone la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti al fine di consentire la regolare disputa delle gare;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), 67, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti su ricorso del soggetto interessato ai sensi degli artt. 66, comma 1 lett. b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva, incardinati con esclusivo riferimento al risultato delle gare, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per presentare gli eventuali ricorsi in uno con le relative motivazioni, unitamente al contributo, è fissato entro un'ora dal termine della gara;
 - il termine per presentare le eventuali controdeduzioni è fissato entro due ore dal termine della gara;

- il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo.
- 2) Per il procedimento di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo nazionale, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. In tale ambito si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- il termine per il deposito del reclamo, unitamente al relativo contributo, con contestale trasmissione, ad opera del reclamante, alla controparte, è fissato alle ore 09:00 (nove) del giorno successivo a quello in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare;
 - il termine per eventuali controdeduzioni è fissato alle ore 11:00 (undici) dello stesso giorno in cui è stato ricevuto il reclamo;
 - la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione del reclamo ed al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione;
 - il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.
- 3) Le eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al presente Comunicato esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20 aprile 2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e delle controdeduzioni via pec.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina